

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di **ASSISTIAMO CASA S.r.L.**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche "*

ORGANISMO DI VIGILANZA

REGOLAMENTO INTERNO

DELLE ATTIVITA'

Rev: 2

Data: 21/09/2026

Note: Allineamento formale della numerazione al "MOG Rev. 2" - Contenuti invariati rispetto alla versione precedente.

SOMMARIO

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 – Nomina e composizione	3
Art. 3 – Durata in carica	5
Art. 4 – Professionalità ed onorabilità	5
Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza	6
Art. 6 – Revoca del mandato	7
Art. 7 – Rinuncia e sostituzione	8
Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza	8
Art. 9 – Attività dell’Organismo di Vigilanza	9
Art. 10 – Risorse finanziarie e compenso economico	11
Art. 11 – Programma delle attività di formazione	12
Art. 12 – Doveri di documentazione ed archiviazione	12
Art. 13 – Riunioni e deliberazioni	13
Art. 14 – Segnalazioni all’O.d.V.	13
Art. 15 – Flussi informativi verso l’O.d.V.	14
Art. 16 – Flussi informativi dall’O.d.V.	16
Art. 17 – Responsabilità dell’O.d.V.	16

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione del Regolamento

L'Organismo di Vigilanza (qui di seguito, anche **O.d.V.** o **Organismo**), a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (qui di seguito, D. Lgs. 231/01 o Decreto) viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione (qui di seguito, anche **C.d.A.**).

Il presente "**Regolamento interno delle attività**", in conformità al Modello Organizzativo adottato dalla Società ed alle statuizioni della normativa di riferimento, viene adottato con propria determina dall'O.d.V. e ne disciplina i compiti e il funzionamento, garantendone l'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa della Società prevista dal Decreto.

Per quanto concerne, invece, la composizione dell'Organismo di Vigilanza (monocratica o collegiale), questa è rimessa alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dalla Società e dai vertici operativi, in particolare i componenti dell'Organismo di vigilanza devono:

- non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
- non essere stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.
- essere dotati di continuità d'azione, ossia l'O.d.V. è dedicato esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato allo svolgimento dei suoi compiti ed è dotato di un opportuno budget e adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.

Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della Società, relazionando direttamente al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto regolato dal presente documento.

Art. 2 – Nomina e composizione

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera, che ne determina la durata in carica. A questo riguardo, qualora nulla venga stabilito in delibera, **la carica di membro dell'Organismo di vigilanza si intende di durata annuale, salve proroga tacita, di anno in anno, degli Amministratori.** È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo amministrativo ha la possibilità di optare per un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale in base alla struttura societaria e agli adempimenti connessi alla relativa attività dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Nel caso in cui si opti per un Organismo monocratico:

- l'Organo di Vigilanza sarà rappresentato da un professionista che abbia maturato una specifica competenza sia in materia oggetto di tale modello che nell'ambito operativo della società;
- il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il membro dell'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa;
- in caso di dimissioni o decadenza automatica dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Nel caso in cui venga scelto un Organismo collegiale esso dovrà essere composto, obbligatoriamente, da almeno due componenti scelti tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze e indipendenti ai sensi di cui all'art. 1 ed, eventualmente, da un componente interno alla Società, indipendente rispetto alla gerarchia della società;

L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza, qualora assumesse la forma collegiale, può nominare, tra i suoi esponenti, un Presidente. Una volta nominato, è facoltà del Presidente, qualora lo ravvisi opportuno, nominare un segretario cui affidare i compiti operativi.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico ogni riferimento del presente Regolamento ai componenti l'Organismo di Vigilanza deve intendersi all'Organismo monocratico stesso.

Art. 3 – Durata in carica

Qualora nulla venga stabilito nella delibera del CdA, la carica di membro dell'Organismo di vigilanza si intende di durata annuale, salvo proroga tacita, di anno in anno, da parte degli Amministratori.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere, alla scadenza del mandato, rieletti.

Art. 4 – Professionalità ed onorabilità

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dei componenti l'Organismo di Vigilanza e, successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo agli esponenti dell'Organismo di Vigilanza. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

I requisiti di onorabilità dei componenti dell'O.d.V. sono stabiliti dall'articolo 5 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Statuto recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

I componenti dell'O.d.V. possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo. Il C.d.A. in sede di delibera di nomina indica gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti componenti dell'O.d.V. ovvero decadono dalla carica coloro che:

- sono interdetti, inabilitati o falliti
- non posseggono/ perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolati nel presente documento;
- sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 447 e 444 c.p.p.:
 - per reati puniti a titolo di dolo;
 - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D.lgs. n 231/01;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l'attività finanziaria, mobiliare e assicurativa;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942. Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato e/o sia stato reso provvedimento di riabilitazione.

Sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente autorità giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione.

Sono stati condannati ad una pena che importi applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico.

Sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in quest'ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi compreso il sequestro cautelare di cui all'art 2 ter comma 2 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art 22 D.L. n. 306 del 1992, conv. In L. n. 356 del 1992 e dall'art. 3 legge n. 256 del 1993.

Hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate:

- misure cautelari di tipo interdittivo ex art 9 D. Lgs. 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di

condanna anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs. 231/01;

- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 1 del presente Regolamento;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati all'art. 8 del presente Regolamento;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

Ove il Presidente, qualora fosse nominato, o un componente dell'O.d.V. incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'O.d.V. e al C.d.A.; quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato procede alla revoca del mandato.

Qualora un componente, per motivi professionali, incorra in una ipotesi di conflitto di interessi, attuale o potenziale, rispetto ad una questione che investe l'operatività dell'O.d.V., questi avrà l'obbligo di astenersi.

Art. 6 – Revoca del mandato

Ciascun componente dell'O.d.V. può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle cause previste dall'articolo 5 del presente Regolamento
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Regolamento;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla Privacy come previsti nell'articolo 8 del presente Regolamento;
- grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- il grave inadempimento dei doveri propri;

- la sentenza di condanna o di “patteggiamento” della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V..

La revoca dell’O.d.V. e di ciascun componente compete esclusivamente al C.d.A..

Art. 7 – Rinuncia e sostituzione

È facoltà dei componenti dell’Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all’incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di scadenza del mandato dell’O.d.V. ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina rispettivamente del nuovo O.d.V. ovvero del nuovo componente.

In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell’O.d.V..

Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell’O.d.V. venuto a cessare previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza

I componenti dell’Organismo devono, nell’espletamento delle loro funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna all’azienda .

I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.

Art. 9 – Attività dell’Organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne verifica l'aggiornamento.

Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi D.Lgs. 231/01 sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adequatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Regolamento;

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Regolamento;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente ai collaboratori a qualsiasi titolo e più in generale a tutti destinatari del modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
 - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;

- al Modello Organizzativo e di Gestione e al Codice Etico adottati dalla Società;
- ai protocolli di prevenzione adottati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Relativamente alla funzione di verifica di aggiornamento del Modello in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;
- l'O.d.V. procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al C.d.A. in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini di quanto sopra l'O.d.V. predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01, le c.d. segnalazioni;
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'O.d.V. attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da svolgersi anche senza preavviso. A tal fine, l'Organismo può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;

- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'O.d.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, qualora fossero nominati, delle attività di verifica e di controllo compiute, delle eventuali lacune del Modello emerse formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza si avvale delle strutture aziendali e del personale della Società per svolgere la propria attività. L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'O.d.V., ove lo ritenga necessario, può avvalersi di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Risorse finanziarie e compenso economico

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, assicura all'O.d.V., tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al C.d.A..

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire ai componenti dell'O.d.V.. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

I componenti dell'Organismo hanno diritto al rimborso delle spese connesse allo svolgimento del loro incarico.

Art. 11 – Programma delle attività di formazione

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni competenti, promuove la definizione dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari.

Nel Piano di formazione, l'Organismo di Vigilanza deve verificare la definizione dei seguenti punti:

- le motivazioni;
- gli obiettivi;
- la tempistica;
- i destinatari, degli interventi prevedendo azioni formative nei confronti:
 - dei componenti l'O.d.V.;
 - dei componenti gli Organi Amministrativi, di controllo e di Direzione;
 - dei dipendenti, distinguendo tra quelli destinatari di formazione generale e quelli destinatari di formazione specifica, in relazione al ruolo ricoperto ed alle attività svolte;
 - dei neo-assunti;
 - dei soggetti esterni comunque interessati ai fini del D.Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora ciò sia opportuno/necessario.

Art. 12 – Doveri di documentazione ed archiviazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni

istituzionali. I verbali redatti in occasione dei controlli e degli accessi presso le strutture della Società, i verbali delle adunanze dell'organismo e le relazioni predisposte in occasione degli incontri con gli Organi Societari, devono essere conservati e protocollati in ordine cronologico.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale, ovvero ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o necessario.

Nel caso di Organismo di Vigilanza collegiale, quest'ultimo si intende validamente costituito qualora alla riunione partecipino almeno due componenti.

Alle proprie riunioni, l'O.d.V. può invitare a partecipare, per riferire su specifici punti, altri Dirigenti e/o funzioni aziendali (es. RSPP), secondo necessità.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si svolgono presso la sede della Società o in qualsivoglia altro luogo, ove così deciso dall'O.d.V. di volta in volta, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 14 – Segnalazioni all'O.d.V.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci, gli Amministratori della Società e la Società di Revisione/Revisore legale, qualora fosse nominato, hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello Organizzativo e Gestionale

e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Modello.

Le informazioni indicate nel art. 14 del presente Regolamento sono prontamente trasmesse dal segnalante, per iscritto anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Ufficio/Servizio che, a sua volta, informa l'Organismo di Vigilanza, o direttamente all'O.d.V..

In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati secondo quanto indicato nel art. 14 evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

Gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'O.d.V.. Il contatto con l'Organismo di Vigilanza può avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'O.d.V.. L'accesso ad essa è

limitato ai componenti di tale Organismo ovvero al personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo.

I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni.

Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità regolate presente Regolamento

Art. 15 – Flussi informativi verso l'O.d.V.

L'O.d.V. è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci, gli Amministratori e la Società di revisione/Revisore legale, qualora fosse nominato, hanno l'obbligo nei termini e con le modalità specificati nel Modello di Organizzazione e Gestione di trasmettere all'Organo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Società ovvero i suoi Dipendenti od i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci/società di revisione/revisore legale qualora fossero nominati, dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- i rapporti ordinari predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche individuate dall'O.d.V.;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate;

- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normativi).

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

L'O.d.V. determina le modalità e le cadenze temporali delle informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo, gli devono essere recapitate secondo adeguati canali informativi e periodicità da questo definite.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'O.d.V. secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza a norma del vigente Regolamento.

Art. 16 – Flussi informativi dall'O.d.V.

L'O.d.V. riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'O.d.V. riferisce in relazione a:

- Attuazione del Modello: tempestivamente al C.d.A. e al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, qualora fossero nominati;
- Aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- Violazioni del Modello: tempestivamente al C.d.A. e al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può essere interpellato in qualsiasi momento dal C.d.A. e/o dal Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, qualora fossero nominati; lo stesso O.d.V. può presentare ai medesimi soggetti richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

Art. 17 – Responsabilità dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza, adempiendo ai propri compiti in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nell'espletamento delle proprie funzioni i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare la normativa interna della Società ad essa applicabile. La violazione a detta normativa produce responsabilità e sanzioni secondo quanto stabilito nel Modello della Società.